

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento finale in discarica di fanghi e vaglio rivenienti dagli impianti di depurazione delle aree industriali della provincia di Potenza.

CHIARIMENTO n. 3

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 17/06/2018

QUESITO 1 *La scrivente intenzionata a partecipare alla gara in oggetto chiede che i certificati di analisi vengano aggiornati secondo la nuova normativa entrata in vigore il 1 marzo 2018 e quella che sarà attiva dal 1 luglio 2018, al fine di individuare correttamente un impianto idoneo per lo smaltimento dei rifiuti.*

RISPOSTA Il quesito non fornisce indicazioni sulla “nuova normativa” cui fa riferimento. Ove il riferimento sia da intendersi al Regolamento UE 1179/2016, entrato in vigore il 1 marzo 2018 e al Regolamento UE 997/2017, che entrerà in vigore il 5 luglio 2018, si rappresenta quanto segue.
Le caratteristiche dei rifiuti da smaltire oggetto della procedura di gara, in base alle caratteristiche dei certificati di analisi già disponibili ed allegati alla documentazione di gara, sono tali da NON comportarne una riclassificazione ai sensi delle norme citate (Reg. UE 997/2017 e UE 1179/2016). In considerazione di ciò è sufficiente che i concorrenti individuino l'impianto idoneo per lo smaltimento dei rifiuti sulla base dei certificati analitici allegati alla Relazione di Progetto, come richiesto al punto 20 del Disciplinare di gara, fermo restando che, prima dell'avvio del servizio, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza provvederà ad acquisire, a sua cura e spese, certificati di analisi aggiornati (evidentemente in base alle norme pro-tempore vigenti) in base ai quali l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà richiedere l'omologa dei rifiuti (sul punto v. anche risposta al Quesito n. 1 del Chiarimento n. 2).

QUESITO 2 *Punto 7.1 del disciplinare di gara Requisiti "Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli*

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.” significa che dobbiamo fare una dichiarazione indicando i dati della CCIAA e Albo Nazionale Gestore Ambientali oppure possiamo inserire i dati nella domanda di partecipazione?

RISPOSTA È sufficiente indicare il numero di iscrizione alla CCIAA e il numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestore Ambientali indicando categoria e classifica. Entrambi i certificati verranno acquisiti d’Ufficio.

QUESITO 3 *Punto 15.3.1 del disciplinare di gara Dichiarazioni integrative:*

- *nelle dichiarazioni integrative bisogna autorizzare al trattamento dei dati personali?*
- *con che modalità firmare le dichiarazioni?*
- *bisogna inserire pedissequamente quello che risulta ai punti 1-2-3-4-5-6-7?*
- *per la dichiarazione di cui al punto 2 cosa si intende?*

RISPOSTA

- I dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara e per tale trattamento le norme vigenti non prevedono alcuna autorizzazione. Quindi nelle dichiarazioni integrative NON bisogna autorizzare al trattamento dei dati personali. È necessario, tuttavia, che il concorrente dichiari di essere informato di tale circostanza, rendendo la dichiarazione di cui al punto 15.3.1 (dichiarazione n. 12) del disciplinare di gara;
- Le dichiarazioni di cui al D.G.U.E. dovranno essere firmate apponendo firma digitale sul file contenente le dichiarazioni; il file firmato digitalmente dovrà essere inserito nella busta “A”; le dichiarazioni integrative, come precisato al punto 15.3.1 del disciplinare, dovranno essere rese *anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000* e quindi con le modalità previste dal medesimo d.p.r. (firma previo richiamo alle responsabilità e alle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, con allegazione di fotocopia di un documento di identità); in ogni caso lo schema di domanda di partecipazione è già predisposto completo delle dichiarazioni integrative.
- Sì, occorre inserire tutte le dichiarazioni previste non solo dai punti da 1 a 7, ma anche 10, 11 e 12 nonché, limitatamente ai casi ivi previsti, dai punti n. 8, 9 e 13.

- Premesso che per tale dichiarazione il concorrente può utilizzare l'Allegato 1 alla documentazione di gara già all'uopo predisposto, per la dichiarazione di cui al punto 2 si intende l'elencazione, con i dati anagrafici, e la relativa qualifica, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice, ovvero:
- titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale);
 - socio e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo);
 - soci accomandatari e direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice);
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
 - soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (in tutti i casi);

Tale elencazione può essere omessa laddove tutti tali soggetti siano contemplati in un certificato reperibile presso una banca dati ufficiale o pubblico registro (es certificato camerale), limitandosi a dichiarare tale circostanza.

Il responsabile del procedimento